

Recensione del volume “Lidia e altre. Pari opportunità ieri e oggi: l’eredità di Lidia Poët”, di Chiara Viale, Milano 2022

di Laura Lorello

1. La lettura del libro di Chiara Viale, avvocatessa del Foro di Milano, sulla vita e la vicenda professionale di Lidia Poët, si presenta interessante sotto diversi aspetti. Innanzitutto, l’A. ci regala una prosa scorrevole e piacevole, accompagnandoci dentro la storia di una donna particolare e tenace; siamo così guidati nella esistenza di Lidia, che, come la stessa A. afferma, parla e ci parla direttamente (p. 21). Vi è poi una descrizione di luoghi ed episodi accurata ma non tediosa, nella quale gli elementi riportati mirano a *farci vedere* e a *farci vivere* ciò che Lidia vedeva e viveva. Possiamo, in tal modo, vestire i suoi panni e provare le sue emozioni.

Un secondo elemento di pregio è dato dalla ricostruzione pacata della storia della prima avvocatessa italiana. Vi si legge una difesa della causa femminile, una denuncia della discriminazione motivata dal sesso, ma senza accenti davvero polemici o atteggiamenti militanti, esattamente come mai polemiche e militanti furono le parole e le azioni di Lidia. Un aspetto interessante a riguardo, cui l’A. dà giusto rilievo, è l’atteggiamento dei colleghi di Lidia, quando frequentava il corso di Giurisprudenza dell’Università di Torino, prima donna del Regno d’Italia: “I compagni di corso non l’accolgono affatto male”, erano “sempre rispettosi e cortesi, tanto che quando lei arrivava in aula, smettevano di fumare e di «schiamazzare»” (p. 30). Così anche i professori, che la trattavano “in maniera benevola ed equanime” (p. 30). Si può cogliere qui come, benché si fosse alla fine del 1800, l’idea che una donna frequentasse un corso di Giurisprudenza e potesse giungere alla laurea non era completamente peregrina; certo suscitava sorpresa, ma almeno nel contesto universitario torinese, nessun pregiudizio o rifiuto aprioristico.

Un altro profilo è degno di attenzione in questa prospettiva. Si tratta della scelta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino di iscrivere la dottoressa Poët, che si era laureata nel 1881 e che aveva superato l’esame di abilitazione per la professione di avvocato nel 1883, all’Albo degli Avvocati di Torino, nello stesso 1883. Certo, non una decisione unanime, l’A. ci parla di “una seduta infuocata” “in quell’afoso pomeriggio del 9 agosto 1883” (p. 37), alla quale seguirono le dimissioni di alcuni consiglieri; ma una decisione limpida, che rifiutava le motivazioni contrarie, espressione di paludosi pregiudizi e luoghi comuni del passato, con otto voti a favore e quattro contrari.

Nella descrizione dell’A. emergono la moderazione e l’equilibrio di Lidia, che possono cogliersi già nel suo percorso di studi. Benché volesse frequentare il liceo classico per studiare il latino, decise di sottostare alla volontà della famiglia e intraprese gli studi per diventare maestra. Ma era solo una strategia, poiché, con-

clusi quelli, chiese e ottenne di iscriversi al liceo classico; e successivamente frequentò l'università, prima la facoltà di medicina, poiché la professione medica era allora già aperta alle donne, per poi cambiare, approdando finalmente al corso di giurisprudenza. Tutto ciò, però, avvenne senza lacerazioni o conflitti: Lidia accetta e obbedisce, ma riesce a convincere, con il suo impegno e la sua passione, l'intera famiglia a lasciarle realizzare il suo obiettivo, dandole l'appoggio.

L'approccio moderato e razionale è presente anche nella sua tesi di laurea, dal titolo "Condizione della donna rispetto al diritto costituzionale e al diritto amministrativo nelle elezioni. Dissertazione per la laurea in legge". Qui, anziché difendere in modo acritico l'attribuzione del diritto di voto alle donne, Lidia preferisce guardare alla situazione concreta: che senso ha dare alla donna la possibilità di esprimere il proprio voto se le stesse si trovano in uno stato di profonda ignoranza?

Con le sue parole: "Il voto alle donne nelle condizioni presenti sarebbe un male, come lo sarebbe a mio credere il suffragio universale agli uomini; le nostre condizioni di cultura intellettuale vi si oppongono" (p. 33). Si può scorgere già in questa occasione l'attenzione per la questione educativa femminile; senza un'istruzione adeguata, senza una conoscenza e una comprensione dei meccanismi di voto, così come dei contenuti delle proposte politiche e degli orientamenti dei partiti, quale voto potrà mai esprimersi? Non certo un voto consapevole e libero, che è, invece, l'obiettivo da perseguire. Lidia è ben avveduta del fatto che per arrivarvi la donna deve essere portata fuori dal "cerchio della famiglia", da quella sfera privata che per le donne era divenuta una gabbia¹; la donna deve essere messa nelle condizioni di potere camminare "accanto all'uomo come una compagna e non trascinatavi come una schiava" (p. 33). È noto che le donne italiane avrebbero potuto votare per la prima volta tra marzo e aprile del 1946, per le elezioni amministrative di alcuni comuni, e successivamente avrebbero votato il 2 giugno del 1946, per il referendum istituzionale e per l'elezione dei componenti dell'Assemblea Costituente, avviando il cammino verso l'eguaglianza tra i sessi della Costituzione repubblicana.

2. L'iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Torino non fu però il finale lieto del percorso di Lidia, ma l'inizio di una lunga guerra, che si chiuderà con la sua vittoria solo molti anni dopo, nel 1920, quando aveva ormai 65 anni.

Il provvedimento di iscrizione, infatti, venne impugnato dal Procuratore del Re dinnanzi alla Corte d'Appello di Torino, che accolse il ricorso, dichiarando che quella iscrizione non doveva avere luogo (p. 49). In questo passaggio del libro si ritrovano il clima di pregiudizio e le odiose posizioni discriminatorie, che finora non erano palesemente emersi. Le argomentazioni del Procuratore hanno

¹ Così S. M. OKIN, *Diritti delle donne e multiculturalismo*, Milano, 2007, 8.

ben poco di giuridico, essendo tale il solo riferimento al fatto che la legge che regolava la professione di avvocato, pur non escludendo espressamente le donne, altrettanto espressamente non le includeva: secondo il Procuratore sarebbe stata necessaria una legge speciale in tal senso.

Tutto il resto è una trama spiacevole e offensiva, allora come ora, di affermazioni discriminatorie: le donne possono sì svolgere la professione di insegnante o di medico, ma si tratta di attività che “per loro indole ed entità, sono ben diverse da quelle che riassumono il patrocinio”, questo richiede “un mandato nobile quanto arduo”, “un robusto impegno, ampiezza di dottrina, laboriosità indefessa” (p. 43). Ancora: la parificazione della donna all’uomo *infrangerebbe* “le armonie della famiglia”.

In tal modo, essa verrebbe allontanata dalla sua *naturale* collocazione, la sfera interna e familiare, dal suo *naturale* ruolo, di moglie e di madre. Di più: discutere cause nelle aule giudiziarie contaminerebbe la sua *moralità*, sottraendola al “fascino della poesia”, all’ “elettricità del sentimento”, “all’incanto della grazia e del pudore” (p. 44).

Nella sua replica l’avvocata Poët, diversamente, si limitò ad esporre ragioni di tipo giuridico, contestando, in particolare, che alle donne fossero sempre “richieste attitudini” e “requisiti di preparazione e competenza ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge per gli uomini” (p. 44).

Viene in luce qui il riferimento alle attitudini, che sarebbe tornato, come si dirà, nel dibattito in Assemblea Costituente. Altro argomento di rilievo riportato dalla Poët è quello della scelta: non deve essere la legge a stabilire preventivamente che sono troppi gli ostacoli da superare perché le donne possano esercitare la professione di avvocato. Devono essere le donne a valutare e decidere se quegli ostacoli siano davvero insormontabili e scegliere di conseguenza. Peraltro, ricorda ancora la Poët, le donne svolgono già numerose professioni, per le quali il problema non sembra essersi posto: perché proprio per l’avvocatura? (p. 46).

3. La decisione della Corte d’Appello riporta ulteriori elementi, rispetto a quanto già esposto dal Procuratore del Re, tra i quali meritano attenzione quello della configurazione dell’avvocatura come ufficio pubblico, al quale le donne storicamente non possono essere ammesse, e quello del rischio di *corruzione* della purezza della professione forense e della stessa funzione giudicante, minacciate da abbigliamenti e acconciature poco consone ai luoghi e agli uffici e dalla eventuale “leggadria” dell’avvocata (p. 53). In questo passaggio l’A. ci permette di cogliere l’ottusità dell’approccio: cosa si osserva in una donna che esercita la professione di avvocato? L’abito? L’acconciatura? La bellezza? Nessun riferimento alla sua capacità logico-argomentativa? All’eloquio e all’oratoria?²

² Sotto questo profilo, M. D’AMICO, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Milano 2020, 53, ricorda come, formatasi l’Assemblea Costituente, accanto alle esperienze e alle

Lidia non si arrese e impugnò la decisione della Corte d'Appello in Cassazione. L'esito non sarebbe cambiato, poiché, venne confermata la decisione di primo grado, ma la Corte di Cassazione si mostrò più astuta nelle sue argomentazioni, evitando di scendere su un terreno apertamente discriminatorio e trincerandosi dietro la scelta del legislatore, che non aveva aperto alle donne la professione forense. Nella sentenza fu, peraltro ripreso, un più risalente aspetto, quello della sensibilità femminile: le donne non sono adatte alla professione di avvocato non perché meno dotate intellettualmente rispetto all'uomo, ma perché prevalgono in esse "talune facoltà dello spirito su altre" (p. 60). Si tratta di un argomento che ha resistito fino ai nostri giorni, come ricorda l'A., che porta, ad esempio, a ritenere le donne più idonee a dedicarsi al diritto di famiglia che non al diritto societario, sia in qualità di avvocato, che in qualità di magistrato.

Nel racconto dell'A. si prosegue con la descrizione della vita di Lidia, ormai privata della possibilità di essere avvocata, che scelse di esprimere il proprio impegno affiancando il fratello Enrico, anche lui avvocato, presso lo studio di famiglia, trattando cause che non avrebbe mai potuto discutere e scrivendo atti che non avrebbe mai potuto firmare. Si dedicò anche alla questione dei diritti dei detenuti e alla funzione rieducativa della pena (p. 74 ss.) e al diritto di voto delle donne (p.78 ss.). Lidia muore nel 1949, ormai molto anziana; muore da avvocata, avendo potuto ottenere l'iscrizione all'Ordine nel 1920; e muore all'alba della Costituzione repubblicana, che avrebbe inaugurato una nuova stagione per la parità tra i sessi.

4. La lettura del libro di Chiara Viale suscita diverse riflessioni.

4.1. Una prima considerazione riguarda l'aspetto delle famose *attitudini*. La questione delle attitudini, affrontata dalla Poët nella sua replica al ricorso del Procuratore del Re, si ripropose nel dibattito dell'Assemblea Costituente. Durante la discussione relativa all'art. 51, tutte le Costituenti si opposero decisamente alla versione originaria della disposizione, nella quale si riconosceva la possibilità per le donne di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, ma "conformemente alle loro attitudini, secondo le norme stabilite dalla legge"³. Fu in particolare l'On. M. Federici ad evidenziare come solo nel concreto esercizio di un'attività lavorativa si possa verificare l'attitudine a svolgerla. Con le sue parole: "Poiché le attitudini non si provano se non con il lavoro, escludere le donne da determinati lavori significherebbe non provare mai la loro attitudine a compierli".

La Federici propose, quindi, una diversa formulazione (contenuta in un

competenze delle Costituenti, la stampa del tempo riportava notizie sull'abbigliamento, sul modo di truccarsi o se fossero o meno fumatrici

³ Assemblea Costituente, seduta del 22 maggio 1947. Si veda M. D'Amico, *Una parità ambigua*, cit., 59.

emendamento presentato dall'On. C. Mortati) quella di “requisiti stabiliti dalla legge”, che fu poi accolta. Questa nuova formulazione, intanto, introduceva una riserva assoluta di legge e poi circoscriveva eventuali interventi limitativi alla previsione di elementi determinati e motivati dallo svolgimento di particolari attività. Il risultato conseguito fu quello di impedire che l'obiettivo di realizzare la parità tra i sessi venisse ancora una volta aggirato, costruendo una *barriera* all'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive⁴.

Qualche tempo dopo, il tema delle attitudini si ripresentò nella vicenda di un'altra donna tenace, protagonista di una nuova battaglia per parità tra i sessi, Rosa Oliva. Laureatasi in Scienze politiche nel 1958, la Oliva decise di presentare domanda per un concorso bandito dal Ministero dell'Interno⁵, domanda che venne puntualmente respinta, poiché l'accesso a questo tipo di carriera era riservato solo agli uomini. La Oliva impugnò il provvedimento di diniego del Ministero dell'Interno di fronte al Consiglio di Stato, che sollevò alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale, relativa all'art. 7 della legge n. 7 del 1919 e al R. D. n. 39 del 1920, che vi dava attuazione. In particolare, per il Consiglio di Stato, l'art. 7 escludeva la possibilità che le donne potessero ricoprire impieghi pubblici “che implicano (...) l'esercizio di diritti e potestà politiche (...) secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento”, affidando ad una fonte secondaria la determinazione degli impieghi preclusi alle donne; ciò risultava in contrasto con gli art. 3.1 e 51.1 Cost⁶.

Elemento di interesse della vicenda di Rosa Oliva è il fatto che a patrocinare il suo ricorso di fronte alla Corte Costituzionale fu Costantino Mortati, che era stato suo professore all'università.

Mortati, forse timoroso di impostare la difesa sull'affermazione del principio delle pari opportunità dell'art. 51 Cost., preferì concentrarsi sul carattere assoluto della riserva di legge posta dalla stessa disposizione, rispetto alla quale non poteva lasciarsi ad un regolamento, quale era il R. D. n. 39 del 1920, il compito di stabilire quali fossero gli impieghi pubblici per i quali non era consentito l'accesso delle donne⁷. Diversamente da Lidia Poët, Rosa Oliva aveva, però, dalla

⁴ Un'altra *barriera* era data dalla formulazione, contenuta nel testo originario, “secondo norme stabilite dalla legge”. Anche qui, l'On. M. Federici denunciò queste parole come *sospette*, perché da un lato tale riferimento appariva “ozioso, poiché tutte le disposizioni della Costituzione dovranno tradursi in norme di legge”; e dall'altro lato esso apriva la strada per introdurre limitazioni a danno delle donne, “all'unico fine di tagliare la via d'accesso a tutti gli uffici pubblici e alle cariche elettive”, che era, invece, proprio l'obiettivo dell'art. 51.

⁵ Si trattava di un concorso pubblico a 48 posti di consigliere di terza classe della carriera amministrativa del personale direttivo dell'amministrazione civile dell'Interno.

⁶ Corte Costituzionale 18 maggio 1960, n. 33, Cons. dir. n. 1. Sulla sentenza si vedano le considerazioni di B. Pezzini, *Uno sguardo di genere sulla sentenza 33 del 1960*, in www.federalismi.it, 5, 2021.

⁷ Corte Costituzionale 18 maggio 1960, n. 33, Fatto 4.

sua parte la solidità della Costituzione repubblicana e la presenza di un giudice chiamato a garantirne il rispetto. E proprio la Corte Costituzionale, tralasciando le argomentazioni tecniche di Mortati, scelse di fondare la propria decisione di incostituzionalità sulla violazione del principio della parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Si legge nella decisione che l'espressione "secondo i requisiti stabiliti dalla legge" non significa che il legislatore ordinario possa dettare con piena discrezionalità norme relative al requisito del sesso, ma solo che "in casi determinati e senza infrangere il principio fondamentale dell'eguaglianza", possa considerare, "l'appartenenza all'uno o all'altro sesso come requisito attitudinario," come una particolare situazione, una *condizione*, "che faccia presumere, senza bisogno di ulteriori prove, l'idoneità degli appartenenti a un sesso a ricoprire questo o quell'ufficio pubblico: un'idoneità che manca agli appartenenti all'altro sesso o è in possesso di costoro in misura minore", elemento questo che può "far ritenere che (...) l'efficace e regolare svolgimento dell'attività pubblica ne debba soffrire"⁸.

La Corte, in sostanza, ribalta l'impostazione della disciplina vigente, che faceva dell'esclusione delle donne dagli uffici pubblici la regola generale: quella esclusione, invece, deve essere l'eccezione, fondata su adeguate motivazioni.

4.2. Un'altra riflessione sollecitata dalla storia di Lidia Poët nasce dal riferimento alla *sensibilità* delle donne, a quelle "facoltà dello spirito" che la Corte di Cassazione, nella decisione con cui ha respinto il ricorso di Lidia, affermava essere prevalenti nelle stesse, rispetto agli uomini.

Una peculiare attitudine dello spirito femminile, si potrebbe dire, che viene letta, però, in negativo e che può costituire un intralcio, un impaccio, un impedimento al regolare esercizio della professione forense e degli uffici pubblici più in generale. O che, diversamente, può rappresentare una condizione per l'apertura verso interessi e bisogni che reclamano protezione e riconoscimento.

In questa prospettiva, si può richiamare la sentenza della Corte di cassazione sez. I, 11 gennaio 2013, n. 601, che ha rigettato, in sede di appello, il ricorso di un padre contro il provvedimento che affidava in via esclusiva il figlio minore alla madre, in quanto convivente con un'altra donna, cui era legata da una relazione affettiva⁹. La presidente del Collegio, in questa occasione, si è fatta coraggiosamente portavoce dell'interesse del minore a crescere in un ambiente in cui potessero essergli garantite le prestazioni educative e di cura necessarie, non rilevando la circostanza che questo ambiente fosse caratterizzato dalla relazione omosessuale tra la madre e un'altra donna; dice la Corte: "Alla base della doglianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche e dati di esperienza, bensì il mero pre-giudizio che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere

⁸ Corte Costituzionale 18 maggio 1960, n. 33, Cons. dir. 2.

⁹ Corte di cassazione sez. I, 11 gennaio 2013, n. 601

in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale”¹⁰. In sostanza, l’eventuale pregiudizio che può derivare dal fatto di trovarsi in un contesto omoaffettivo va provato, non potendosi dare “per scontato ciò che invece è da dimostrare”¹¹. Si può dire che questa decisione abbia costituito uno dei punti di riferimento di quella copiosa giurisprudenza successiva, che ha riconosciuto possibile, in particolare, per il partner di una relazione omosessuale l’adozione del figlio biologico del convivente, seppur nella forma dell’adozione in casi particolari¹² e in presenza di determinati presupposti.

La peculiare *sensibilità* femminile, in questo caso, ha saputo cogliere quale fosse il reale interesse del bambino, facendosi strumento di ascolto e di protezione dei suoi bisogni, più che ostacolo al corretto svolgimento dell’ufficio pubblico di magistrato.

4.3. C’è un’ulteriore considerazione che la figura di Lidia Poët sollecita.

Si tratta della sua difesa del diritto di voto delle donne, una difesa che comincia, come ricordato, con la redazione della tesi di laurea, per poi sfociare nell’impegno civile come parte attiva all’interno di organismi nazionali e internazionali, quale il Consiglio Internazionale delle Donne.

Si è detto del suo atteggiamento moderato ma fermo e dell’esigenza da lei evidenziata di dotare le donne di una solida cultura per poter esprimere un voto libero e consapevole.

Qualche tempo dopo, la Costituzione repubblicana ha inequivocabilmente riconosciuto alle donne l’elettorato attivo, lasciando, forse, riecheggiare nella formulazione dell’art. 48 Cost. la difficoltà della conquista: “Sono elettori tutti i cittadini, *uomini e donne*, che hanno raggiunto la maggiore età”. Più lenta è stata l’evoluzione per l’elettorato passivo, per il quale, a partire dal 2003, la Corte Costituzionale ha, come è noto, inaugurato un nuovo corso, volto a dare effettività al principio della parità tra i sessi nell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive¹³.

L’ultimo tratto di questo lungo percorso giurisprudenziale è la recente sentenza della Corte costituzionale, 10 marzo 2022, n. 62, nella quale il giudice costituzionale era chiamato a valutare la disciplina normativa che regola la formazione delle liste per l’elezione del consiglio comunale nei comuni con meno di 5.000 abitanti¹⁴.

La questione sollevata atteneva alla carenza per i comuni di piccole dimensioni di meccanismi sanzionatori volti a garantire l’effettiva composizione

¹⁰ Corte di cassazione sez. I, 11 gennaio 2013, n. 601, p. 8.

¹¹ Corte di cassazione sez. I, 11 gennaio 2013, n. 601, p. 8.

¹² Art. 44 d) legge 4 maggio 1983, n. 184.

¹³ Nella prima decisione significativa in materia, la sentenza 12 settembre 1995, n. 422, la Corte aveva, invece, assunto un atteggiamento di forte chiusura ad ogni misura di promozione delle pari opportunità nell’elettorato passivo. A questa decisione era seguita la modifica dell’art. 51 Cost. (legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1) e il *renvirement* del 2003 con la sentenza n. 49.

¹⁴ Corte costituzionale, 10 marzo 2022, n. 62. Si veda l’interessante commento di T. Groppi, *Il (ri-)equilibrio di genere alla prova della nuova “stagione” delle giustizia costituzionale italiana. Il caso dei piccoli comuni*, in www.federalismi.it, 15, 2022.

paritaria delle liste e, con essa, la possibilità di accesso delle donne ai consigli comunali. Di rilievo sono le parole della Corte, che si sofferma sul fatto che l'esigenza di prevedere misure sanzionatorie, a tutela del rispetto della partecipazione di entrambi i sessi alla competizione elettorale, è maggiore "proprio nelle realtà demograficamente più svantaggiate, «in cui è più difficile valorizzare il patrimonio umano e professionale delle donne»"¹⁵. E aggiunge che la disciplina vigente, proprio perché ha come effetto di "escludere dall'ambito di applicazione del principio di parità milioni di cittadine per il solo fatto di vivere in comuni di piccole dimensioni", non è solo contraria al principio della parità di genere ma si presenta priva di razionalità¹⁶. Il giudice costituzionale si fa, così, artefice del cammino verso l'eguaglianza tra i sessi, muovendosi su una strada che donne come Lidia Poët e Rosa Oliva gli hanno dato l'opportunità di percorrere.

Infine, un riferimento va fatto all'identità femminile e alle conseguenze negative che avrebbe avuto sulle "armonie della famiglia" la scelta di una donna di dedicarsi all'avvocatura.

Si tratta, ancora una volta, di un argomento con il quale le Costituenti si sarebbero scontrate nel dibattito in Assemblea, questa volta in riferimento al testo dell'art. 37 Cost.

In quella sede, si affermò da un lato il principio della parità retributiva, combattendo l'idea che il valore del lavoro della donna fosse inferiore al valore di quello dell'uomo. Toccò, di nuovo, all'On. M. Federici evidenziare l'esistenza di "una tendenza all'autosvalutazione" da parte della donna, poiché essa "ritiene secondario, semplicemente integrante, il lavoro suo e quindi il guadagno che le spetta, di fronte al salario del marito o capofamiglia"¹⁷.

Dall'altro lato venne in luce la questione della tutela della funzione familiare della donna lavoratrice. A riguardo, la formulazione originaria dell'art. 37 prevedeva che le condizioni lavorative delle donne avrebbero dovuto consentire alle stesse l'adempimento della loro *prevalente* funzione familiare. Era una formulazione che relegava la donna nelle sfere privata e interna, configurando quasi la sua attività lavorativa, quindi, esterna, come un'eccezione.

Si deve all'On. A. Moro la proposta, poi accolta, di sostituire l'aggettivo *prevalente* con *essenziale*¹⁸, sostituzione che valorizzava il ruolo familiare della donna, senza porre ostacoli ad una sua proiezione esterna. In quella circostanza, sempre l'On. M. Federici sottolineò come il carattere *essenziale* del ruolo della donna nella famiglia fosse visibile a tutti, svolgendosi in "un complesso grandioso di attività, il cui valore è notevolissimo anche dal punto di vista economico"¹⁹.

¹⁵ Corte costituzionale, 10 marzo 2022, n. 62, Cons. dir. 1.4.

¹⁶ Corte costituzionale, 10 marzo 2022, n. 62, Cons. dir. 1.4.1.

¹⁷ Assemblea Costituente, seduta del 10 maggio 1947.

¹⁸ M. D'Amico, *Una parità ambigua*, cit., 65.

¹⁹ Assemblea Costituente, seduta del 10 maggio 1947.

Questa duplice, eguale attenzione delle Costituenti per la dimensione familiare e per quella lavorativa delle donne andava e va letta come necessità di garantire un equilibrio tra le stesse, evitando di porre le donne di fronte alla scelta, tanto difficile quanto odiosa, tra la famiglia e il lavoro. A riguardo, sempre l'On. M. Federici aveva opportunamente osservato come l'identità femminile ricomprende sicuramente i compiti, per così dire *naturali* della donna, come l'accudimento e l'educazione dei figli, o quelli *tradizionali*, come "il governo della casa"; quella stessa identità, tuttavia, può ben riempirsi di altri contenuti, laddove essa abbia così scelto e deciso, "seguendo il suo spontaneo desiderio, guidata dalla sua educazione o da altri elementi di valore spirituale, mai per ragione di ingiustizia, che la offende profondamente"²⁰.

Sono parole bellissime e sempre attuali, che hanno segnato il difficile cammino verso l'eguaglianza tra i sessi; e sono parole che, piace pensare, anche l'avvocata Lidia Poët avrebbe fatto proprie, nell'affrontare la sua lunga e tenace battaglia.

²⁰ Assemblea Costituente, seduta del 22 maggio 1947.